



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il regolamento del CPIA viene qui definito in ottemperanza alla normativa vigente: DPR 263/2012, D.L.vo 297/1994, L. 241/1990, DPR 275/1999, DPR 249/1998, DPR 235/2007 e successive modifiche, pertanto il Commissario ad acta, in data 15/01/2025 ha approvato il seguente regolamento d'Istituto.

PREMESSA

Il regolamento del CPIA di MASSA CARRARA viene qui definito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di istruzione in età adulta (DPR 263/2012) e di autonomia scolastica nonché a quelle parti dello Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR n. 249 24 giugno 1998 e successive integrazioni introdotte dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, vedi Patto Educativo di Corresponsabilità) che hanno rilevanza nel CPIA. Il regolamento tiene conto del fatto che si tratta spesso di un'utenza adulta, che aderisce ai percorsi non per obbligo, ma per cogliere un'opportunità. Trattandosi quindi di un'utenza al di fuori dell'obbligo scolastico, il regolamento intende rappresentare soprattutto una guida per coloro che rispondono direttamente delle loro responsabilità personali. Diverso è il caso degli alunni minorenni per i quali viene preso in considerazione anche lo Statuto degli studenti e delle studentesse, DPR 249 del 1998, ed il DPR 235/2007 che lo modifica e lo integra.

La corresponsabilità prevede l'assunzione di responsabilità personale da parte degli iscritti e dei genitori per i minorenni, tramite il patto formativo individuale ed il patto educativo di corresponsabilità, per gli alunni minorenni, secondo il D.P.R. 235/2007. La conoscenza, la sottoscrizione e la consapevolezza del regolamento sono fortemente significative per la nostra istituzione, non solo per l'utenza adulta, ma anche per i minori, che provenendo spesso da percorsi scolastici connotati da insuccessi, devono sentirsi parte dell'istituzione, essere coinvolti personalmente nella condivisione e rispetto delle regole, per poter intraprendere il percorso di cittadinanza a cui il Centro dà particolare rilevanza. La finalità principale perseguita, anche nel caso di norme sanzionatorie, rimane esclusivamente di tipo educativo e formativo; gli eventuali provvedimenti disciplinari vedranno sempre la salvaguardia dei diritti di trasparenza, di rispetto della privacy e della difesa che non potranno, comunque, mai prevaricare i diritti individuali e collettivi allo studio e alla sicurezza di tutti.

REGOLAMENTO INTERNO

CAPO I ORGANI COLLEGIALI

Si riporta l'art. 7 del DPR 263 del 2012

1. I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati:

- a) il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo;
- b) il collegio dei docenti può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;
- c) la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva è sostituita con la



rappresentanza degli studenti. Se in caso di rinnovo dei componenti del consiglio,

d) il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nei Centri.

CAPO II PRINCIPI FONDAMENTALI

Attenendosi al DPR 62/2013 sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al DM MIUR 525/2014 che lo recepisce, il Centro sottolinea i seguenti principi fondamentali del personale scolastico.

Art.1 - Uguaglianza

Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, orientamento sessuale, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizione psico-fisica e socio-economica

Art. 2 - Imparzialità

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo i criteri di obiettività ed equità. La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegiali, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative e didattiche, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.

Art. 3 - Accoglienza ed integrazione

La Scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti e con le azioni di tutti gli operatori di servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni di origine straniera, alle situazioni di diversa abilità e di disagio, alle condizioni particolari di salute. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi degli alunni.

Art.4 - Partecipazione ed efficienza

Istituzioni, personale, genitori ed utenti sono, allo stesso tempo, protagonisti e responsabili dell'attuazione della "Carta" attraverso una gestione partecipata dell'Istituto nell'ambito degli organi collegiali e delle procedure vigenti.

L'Istituto, luogo di formazione ed educazione, comunità di dialogo, informato ai valori democratici, è volto alla valorizzazione ed alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Nel CPIA 1 Massa Carrara ognuno, con pari dignità, anche nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione, lo sviluppo delle potenzialità ed il recupero delle situazioni di svantaggio. La comunità scolastica fonda l'azione educativa in stretta collaborazione tra alunni, genitori, insegnanti nel rispetto reciproco delle relative competenze, funzioni e responsabilità.

L'alunno deve essere messo in grado di conoscere:

- gli obiettivi formativi, didattici ed educativi del proprio itinerario formativo



- il percorso per raggiungerlo
- le fasi costitutive del percorso
- i traguardi raggiunti

In caso di utenza minorenne, i genitori possono:

- esprimere pareri e proposte al coordinatore della classe/livello
- collaborare alle attività progettuali e formative
- esercitare il diritto di accesso alla documentazione, secondo la normativa vigente

I genitori devono:

- conoscere l'offerta formativa
- essere informati sul comportamento e sull'andamento scolastico dei figli;
- agire in sinergia con la scuola per risolvere situazioni di difficoltà e/o di disagio;
- consultare giornalmente il registro elettronico del proprio figlio/a;
- firmare il Patto di Corresponsabilità.

L'istituto con risorse interne ed esterne può organizzare attività extrascolastiche che realizzino la funzione dello stesso come centro promozionale culturale, sociale e civile, consentendo, compatibilmente con le attività ed i progetti deliberati nel PTOF, l'utilizzo degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico.

Questa Istituzione Scolastica, al fine di perseguire l'efficacia del pubblico servizio scolastico, garantisce la massima semplificazione delle procedure, oltre che un'informazione completa e trasparente.

L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si ispira ai principi di uguaglianza ed imparzialità e si uniforma ai criteri di efficienza e di flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa, globalmente considerate.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE

Art. 5 - Regolamentazione scioperi

Il personale della scuola esercita il diritto di sciopero nei limiti previsti dalla legge n. 146/1990, modificata dalla L. n. 83/2000. Pertanto, fermo restando il diritto del personale di astenersi dalla prestazione lavorativa, debbono comunque essere garantite le prestazioni essenziali con le modalità ed i criteri definiti secondo le norme vigenti.

Art. 6 - Area didattica

L'Istituto, con l'apporto delle competenze professionali del personale, con la collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto degli obiettivi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Esso individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell'istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli studenti.

I docenti, nella scelta dei libri di testo, degli strumenti e dei sussidi didattici, assumono come criteri prioritari di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi ed alla rispondenza delle esigenze dell'utenza. Nelle indicazioni terranno comunque conto anche dell'economicità al fine di permettere la partecipazione di tutti alle proposte avanzate. I docenti potranno produrre materiali specifici, anche in formato digitale da adottare nei vari percorsi.

I docenti, nella scelta delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, assumono come criterio prioritario la coerenza con il PTOF ed effettuano un'attenta valutazione dei fattori rischio del percorso proposto. L'Istituto garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicazione all'albo dei seguenti documenti:

- il PTOF o Piano Triennale dell'Offerta Formativa (contiene le scelte educative ed organizzative ed i criteri di utilizzazione delle risorse). Esso costituisce un impegno per l'intera comunità scolastica. È pertanto da intendersi come un contratto formativo, ossia la dichiarazione esplicita e partecipata dell'operato dell'Istituto;
- il Regolamento di Istituto;
- le Delibere del Consiglio di Istituto;

L'Istituto si impegna ad assolvere gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della Pubblica Amministrazione, così come novellato nel D.L.gs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Art.7- Servizi amministrativi e ausiliari

I servizi Amministrativi contribuiscono in maniera rilevante al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. In relazione al Piano delle attività, predisposto dal DSGA, il personale amministrativo esplica la propria attività al servizio di tutta l'utenza scolastica (alunni, genitori, docenti, personale ausiliario) e garantisce il collegamento dell'Istituto con gli organi centrali e regionali del sistema nazionale di istruzione. I servizi amministrativi scolastici intrattengono inoltre rapporti di stretta collaborazione con tutte le istituzioni territoriali, in primo luogo con gli uffici dell'Amministrazione Comunale.

La qualità dei servizi amministrativi è obiettivo fondamentale dell'Istituto: celerità delle procedure, trasparenza, informatizzazione dei servizi di segreteria. Il personale ausiliario contribuisce quotidianamente al regolare funzionamento del servizio scolastico secondo le indicazioni del Piano Annuale predisposto dal DSGA. In particolare: assicura l'igiene e la pulizia dei locali scolastici, collabora con i docenti per garantire la sicurezza e la vigilanza degli alunni; cura il patrimonio, gli arredi e le attrezzature scolastiche; accoglie e orienta gli utenti, i genitori ed altri soggetti autorizzati che si rivolgono all'istituzione scolastica.

Il rilascio dei certificati è effettuato, nel normale orario di apertura al pubblico, di norma entro tre giorni lavorativi dalla data di acquisizione al protocollo della richiesta per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli contenenti votazioni e/o giudizi.

Il rilascio dei certificati riguardanti lo stato giuridico del personale è effettuato, nel normale orario di apertura al pubblico, di norma entro cinque giorni lavorativi, salvo le certificazioni complesse che richiedono particolari indagini di archivio.

I certificati di diploma sono consegnati a vista, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del risultato finale. I diplomi sono consegnati a partire dai cinque giorni successivi alla sottoscrizione di firma da parte del Presidente di Commissione.

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai docenti incaricati entro sette giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. Gli orari di cui al presente punto possono subire variazioni delle quali si darà comunicazione mediante avvisi all' Albo.

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento, anche telefonico. Il personale a contatto con il pubblico deve essere identificabile e devono essere reperibili all'ingresso gli operatori scolastici in grado di dare le prime informazioni per la fruizione del servizio.

L'Istituto assicura l'informazione tramite il sito web dell'Istituto (<https://cpiamassacarrara.it>) e la



bacheche sindacale in spazi dedicati.

Il diritto di accesso alla documentazione è garantito nei termini nei vincoli delle norme vigenti: L.n° 241/90, nel rispetto del diritto della riservatezza (GDPR 2016).

Art. 8 - Sicurezza e privacy nella scuola

L'Istituto, nel rispetto delle norme e con eventuali vincoli da essa indipendenti, si impegna affinché il servizio scolastico sia erogato secondo i parametri di sicurezza fissati dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le norme sulla privacy introdotte dal D.Lvo 196/2003 e dal GDPR 2016.

Art. 9 - Procedure di reclamo

I reclami devono sempre essere espressi in forma scritta; quelli telefonici non saranno ammessi. Essi devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente, quelli anonimi non saranno presi in considerazione.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponderà in forma scritta ai reclami, non oltre 30 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante saranno fornite indicazioni circa il corretto destinatario.

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto circa gli eventuali reclami pervenuti.

CAPO IV FREQUENZA/ASSENZE

Un estratto di questa sezione del regolamento sarà illustrato nella fase di accoglienza ai corsisti, ai referenti delle cooperative e ai genitori dei ragazzi minorenni, ai quali verrà richiesto di sottoscriverne il contenuto, tramite il patto di corresponsabilità. La pubblicazione del presente regolamento sul sito della scuola assolve agli obblighi di informazione.

Art.10 - Assenze prolungate

È auspicabile che i corsisti frequentino in modo costante i corsi. Tuttavia, in caso di eventuali assenze prolungate, sono tenuti a comunicarlo alla scuola (particolarmente in caso di malattie, così come nel caso in cui debbano abbandonare il corso).

Art.11 - Validità del corso

Affinché un corso sia valido è necessaria la frequenza del 70% dell'orario personalizzato, cioè quello stabilito dal Patto Formativo Personalizzato, salve le deroghe previste dal collegio docenti e riportate nell'art.12 del presente regolamento. Per i corsi di ampliamento dell'offerta formativa il rilascio dell'attestato è subordinato ad una frequenza minima pari al 70% più uno delle ore di lezione previste. In ogni caso il consiglio di classe deve poter disporre di elementi atti sufficienti per la valutazione, per singolo asse/materia.

Art. 12 Deroghe alla validità del percorso didattico

Nei percorsi di primo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, il Collegio docenti, per casi eccezionali, ammette deroghe al limite di assenze pari al 30% del monte ore del Patto formativo.

In casi adeguatamente documentati e a patto che non venga pregiudicata, a giudizio del Consiglio di



Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti, possono essere prese in considerazione le seguenti motivazioni:

- comprovati e documentati motivi di salute per assenze superiori ai 10 giorni continuativi. I certificati medici vanno consegnati al coordinatore del corso entro 7 giorni dal rientro. Dopo tale termine non verranno presi in considerazione;
- assunzione di terapie certificate dal medico, con attestazione da parte della struttura somministrante della presenza dell'alunno;
- esigenze di lavoro. L'alunno/a presenta al coordinatore contratto di lavoro in essere o in alternativa dichiarazione del datore di lavoro che riporti gli orari di lavoro;
- ricongiungimento con familiari all'estero. Lo studente presenta copia dei biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati;
- rientro temporaneo nel paese d'origine. Lo studente presenta copia dei biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati.

Art. 13 - Disposizioni specifiche per i minori

- A. Gli studenti minorenni (al pari degli studenti maggiorenni) sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- B. Gli studenti minorenni (parimenti agli studenti maggiorenni) sono tenuti alla puntualità e alla presenza. L'ingiustificata assenza durante l'ora di lezione, come l'uscita dalla scuola senza autorizzazione o l'entrata in ritardo, costituisce mancanza grave.
- C. Gli studenti minorenni (al pari degli studenti maggiorenni) condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono costituisce una mancanza passibile di richiamo. Imbrattare o incidere suppellettili, muri, accessori e pertinenze costituisce mancanza grave.
- D. Gli studenti minorenni (alla stregua degli studenti maggiorenni) devono evitare comportamenti inadeguati passibili di richiamo che rendono difficile lo svolgimento dell'attività scolastica in genere, come ad esempio disturbare la lezione chiacchierando o alzandosi dal banco senza autorizzazione. Costituisce mancanza grave interrompere o impedire con comportamento non corretto la lezione.
- E. Le giustificazioni delle assenze degli studenti minorenni vanno presentate all'inizio delle attività didattiche del primo giorno di rientro a scuola.
- F. Nel caso il genitore non giustifichi entro 4 giorni dal rientro, verrà convocato dalla dirigenza per spiegarne i motivi.
- G. L'elenco degli alunni risultati assenti durante l'appello viene fornito al collaboratore scolastico che provvede ad avvisare la famiglia/tutore dell'assenza.
- H. Non sono ammessi ingressi in ritardo oltre l'inizio della seconda ora di lezione, eccezion fatta per i ritardi dovuti a visite mediche o analisi cliniche, adeguatamente giustificati. Si considera ritardo l'entrata che avvenga 10 minuti dopo l'inizio della prima ora. Una volta raggiunti i 10 ritardi gli alunni dovranno mettersi a disposizione dei collaboratori scolastici per un totale di 5 ore per svolgere lavori socialmente utili.
- I. In casi eccezionali i genitori/tutori degli alunni minorenni possono chiedere l'uscita anticipata dalla scuola. I minori possono uscire anticipatamente se prelevati da un genitore o da altra persona con delega scritta del genitore/tutore e copia del documento di identità del genitore/tutore stesso. La scuola si riserva la facoltà di verificare telefonicamente l'autenticità della richiesta.
- J. In caso di uscite anticipate ripetute legate ai trasporti, i genitori/tutori compilano l'apposito modulo reperibile nel sito nella sezione "MODULISTICA". La Dirigenza, una volta effettuate le verifiche sui mezzi di trasporto, autorizza. Non è possibile richiedere permessi all'entrata e all'uscita per



un totale superiore ai 30 minuti.

Art. 14 - Assicurazione

Tutti gli iscritti sono provvisti di copertura assicurativa per tutte le attività didattiche inserite nel PTOF. Gli iscritti devono contribuire al pagamento della polizza assicurativa.

Art. 15 – Documenti di corresponsabilità

Il Centro e gli iscritti, al termine della fase di accoglienza e dell'eventuale riconoscimento crediti, sottoscrivono il Patto Formativo Personalizzato nel quale vengono registrati i dati salienti del percorso formativo. Nel caso di minori, il Patto viene sottoscritto da uno dei genitori o da chi ne abbia le veci. Il rispetto del Patto Formativo è vincolante al completamento dei percorsi formativi istituzionale. Per i minori è prevista anche la firma del patto di corresponsabilità. I PFI vengono firmati dagli alunni maggiorenni e dai genitori degli alunni minorenni.

CAPO V - AMBIENTI, BENI E ARREDI

Art. 16 – Rispetto degli ambienti, dei beni e degli arredi

Tutti gli iscritti sono tenuti al rispetto degli ambienti ove si svolgono i corsi e delle varie dotazioni strumentali. Si impegnano a risarcire i danni, anche involontari, causati ad arredi e attrezzature. Gli iscritti sono tenuti al rispetto dell'ambiente scolastico (mobili e immobili compresi) e tutte le persone che a vario titolo lo frequentano (docenti, collaboratori scolastici, utenti). I corsisti sono tenuti a mantenere pulite le aule, collaborando con il personale per il mantenimento dell'igiene, non mangiando o bevendo in classe; sono tenuti a evitare di consumare bevande al di fuori dello spazio attiguo ad eventuali macchine distributrici. Si accede all'ambiente scolastico solo poco prima dell'inizio delle lezioni. In assenza del personale docente è vietato l'accesso alle aule/laboratori. Prima di lasciare l'aula, gli studenti e le studentesse devono riordinare il proprio posto.

Art. 17 – Uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche.

Nei locali del Centro è vietato l'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione, se non per scopi didattici. Per gli alunni minori, il telefono deve essere messo negli appositi armadietti forniti dalla scuola. La scuola non è responsabile per eventuali danneggiamenti o furti. Nelle sedi in cui l'armadietto non è presente, il telefono va spento prima di entrare in classe e riposto nello zaino.

Nel caso in cui non vengano rispettate queste disposizioni, il docente potrà far spegnere e /o ritirare il dispositivo. In caso di ritiro, il telefono verrà consegnato al genitore/tutore.

La stessa norma si applica ad altri dispositivi elettronici (tablet, lettori mp3/mp4 ecc.) il cui uso non sia stato espressamente autorizzato dal docente per lo svolgimento di un'attività didattica. L'uso del cellulare può essere concesso in deroga alla normativa vigente, solo ai frequentanti adulti che abbiano particolari esigenze (ad esempio: reperibilità lavorativa, seri motivi di famiglia, necessità di traduzione di testi ecc.). In caso di necessità è comunque richiesto l'uso della suoneria in modalità silenziosa. L'utente avrà cura di uscire dall'aula qualora sopravvengessero impellenti necessità di comunicare con l'esterno. È assolutamente vietato pubblicare fotografie e/o video senza il consenso degli interessati (per i minori si fa riferimento ai genitori/tutori). La pubblicazione priva di consenso determina violazioni di tipo amministrativo e di tipo penale. Durante gli intervalli si possono usare i cellulari solo in caso di necessità e comunque mai per scattare foto o fare registrazioni video e/o sonore.

Art. 18 – Divieto di fumo.

È fatto assoluto divieto per tutti di fumare all'interno dell'edificio scolastico e nelle pertinenze come da



normativa vigente: art. I L.584/75, direttiva del Ministro 14.12. 95 e successivo DL 12/09/2013 n. 104 con modifica in legge con provvedimento dell'8/11/ 2013 che ha individuato gli spazi in cui è operante tale divieto. Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche. In caso di infrazione l'addetto al fumo procede con le sanzioni previste dalle norme in vigore. L'utente ha 60 giorni di tempo per dimostrare il pagamento. Trascorso il quale il verbale verrà trasmesso alla Prefettura di Massa Carrara. Per il divieto di fumo si fa riferimento ad apposito regolamento allegato alle presenti disposizioni.

Art. 19 Abbigliamento

All'interno dei locali non si possono indossare cappelli o copricapi se non per motivi religiosi da parte delle donne. I Copricapi devono comunque permettere al docente che rileva le presenze il riconoscimento della studentessa. L'abbigliamento deve rispettare il senso di decoro degli studenti e del personale presente nel centro. Devono attenersi a quanto riportato nei pittogrammi disposti nei muri degli edifici. Gli studenti e le studentesse che non rispettano il dettato del presente articolo sono invitati a lasciare l'aula. Se minorenni, vengono avvertiti i genitori per prelevare immediatamente i loro figli.

CAPO VI - NORME DISCIPLINARI

Poiché la frequenza ai percorsi del CPIA è un'opportunità rivolta ad adulti che rientrano nei percorsi di formazione e istruzione, svincolata, quindi, da qualsivoglia obbligo scolastico, gli atti e/o comportamenti che mettano a rischio la sicurezza individuale o collettiva, o la tutela in materia di privacy possono essere motivo di esclusione dai corsi per gli adulti su proposta del consiglio di classe e del consiglio di istituto.

Art. 20– Sanzioni

Il Regolamento di Istituto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, nel rispetto dei principi di cui ai seguenti punti:

- a) La responsabilità disciplinare è personale.
- b) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa.
- c) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- d) Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto, ma può condizionare la valutazione sul comportamento e la conseguente non certificazione delle competenze/ammissione all'esame di stato di primo periodo come riportato nel DPR 135 del 2025.
- e) In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- f) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- g) Le sanzioni mirano prioritariamente al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale e culturale.
- h) In casi di mancanze disciplinari che compromettano il sereno svolgimento delle normali attività scolastiche, il dirigente scolastico, o uno dei suoi due collaboratori, può chiedere telefonicamente la tempestiva presenza e collaborazione della famiglia a scuola.
- i) Nel caso in cui venga comminata la sanzione dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica (“sospensione”), deve sempre essergli data la possibilità di convertire tale



sanzione con l'espletamento di attività utili alla comunità scolastica (art. 4, comma 5, DPR 249/88). Se la sanzione prevede l'allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività.

Nel caso in cui venga comminata la sanzione dell'allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti e' in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. E' cura dell'USR Toscana approvare gli elenchi delle associazioni e degli enti del terzo settore idonei a svolgere le attività richiamate in questo comma.

In caso gli elenchi non siano predisposti, le stesse attività si svolgeranno presso l'istituzione scolastica.

j) L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8, DPR n. 249/98) è comminato dal Consiglio di classe soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

k) Durante il periodo di allontanamento di cui al precedente punto, è previsto, per gli studenti minorenni, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

l) L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni è adottato dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

a) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. razzismo, violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto (DPR 249/88). In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

13. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

14. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, Comma 9 bis, DPR 249/98).



INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANI COMPETENTI
1 Abbigliamento non decoroso, condotta e linguaggio non conformi ai principi di correttezza e buona educazione	1: Richiamo verbale in caso di recidiva, ammonizione scritta sul registro e allontanamento dall'aula. Comunicazione alla famiglia (in caso di minori). 2: Richiamo verbale in caso di recidiva, ammonizione scritta sul registro. Se si raggiunge il numero di 10 ritardi, 5 ore di lavori socialmente utili. 3: allontanamento da 3 giorni e fino a 15 a seconda della gravità	1,2,3: docenti o dirigente scolastico In caso di allontanamento: Consiglio di classe.
4 Assenza dalle lezioni all'insaputa dei genitori (per i minori)	4, 5: Ammonizione scritta sul registro e convocazione della famiglia.	4,5: docenti o dirigente scolastico
5 Allontanamento dall'aula, dai laboratori, senza autorizzazione del docente.	Allontanamento per un minimo di tre giorni e fino ad un massimo di 10 giorni.	In caso di allontanamento: Consiglio di classe.
6 Mancata osservanza dei richiami e delle richieste legittime di un docente o di altro personale scolastico, in relazione a comportamenti che rallentano le lezioni, turbano l'ordine ed il clima, possono essere fonte di pericolo o contravvengono al rispetto delle norme della comunità scolastica (per es, grida, spinte ai compagni...)	6: annotazione nel registro. In caso di tre annotazioni o in funzione delle gravità del singolo evento, allontanamento dalle lezioni da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15.	Docente o dirigente scolastico. In caso di allontanamento: Consiglio di classe.
7 Violazione del divieto di fumo	7: Ammonizione scritta sul registro ed eventuale convocazione della famiglia; sanzione amministrativa prevista	6,7,8: docenti o dirigente scolastico In caso di sospensione: Consiglio di classe.



INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANI COMPETENTI
	dalla legge (per i minorenni, a carico dei genitori). Allontanamento dalle lezioni da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15..	
8 Uso, non previsto dalla lezione del docente, dei cellulari, della fotocamera e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione	8: Ammonizione scritta sul registro; ritiro del cellulare e successiva riconsegna ai genitori. In caso di tre annotazioni o in funzione delle gravità del singolo evento, allontanamento dalle lezioni da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15.	
9 Uso del cellulare durante una verifica	9: Ammonizione scritta sul registro; ritiro del cellulare e relativa consegna alla famiglia (in caso di minori); ritiro della verifica. Allontanamento da 1 a 5 giorni.	
10 Imbrattamento di banchi, cattedre, lavagne, pareti, porte con scritte di qualsiasi genere, danneggiamento volontario di oggetti, strumenti o strutture, atti vandalici	10: Allontanamento da 5 giorni e fino a 15 in funzione della gravità, risarcimento del danno	Consiglio di classe
11 Violazione delle norme e delle disposizioni sulla sicurezza del dirigente scolastico	11: Allontanamento da 7 giorni fino a 15 giorni. In funzione della gravità oltre 15 giorni	Consiglio di classe/Consiglio di istituto
12 Litigi con ricorso a percosse e/ogravi insulti verbali ai compagni o al personale.	12: Allontanamento a partire da 5 giorni. Eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.	Consiglio di classe
13 Disturbo della lezione	13: Richiamo verbale. Per i minori, segnalazione sul registro. Il docente chiama a casa per far prelevare	Docente, Dirigente. In caso di allontanamento: Consiglio di classe.



INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANI COMPETENTI
	immediatamente l'alunno. In caso di tre annotazioni o in funzione delle gravità del singolo evento, allontanamento dalle lezioni da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15.	
14 Rifiuto di consegnare il telefono per i minorenni.	14: Allontanamento fino a 5 giorni	
15 Comportamenti vessatori nei confronti dei compagni, con attribuzione di soprannomi e appellativi offensivi, derisione reiterata, umiliazioni, affermazioni calunniouse o diffamanti, violazione del diritto alla riservatezza, anche attraverso le tecnologie digitali ovvero tutto ciò che può essere ricondotto a dinamiche di bullismo e cyberbullismo	15: Richiamo verbale, nota sul registro. In funzione della gravità. allontanamento fino a 15 giorni. Eventuale denuncia all'autorità giudiziaria. Rinvio al Consiglio di istituto per sospensioni superiori ai 15 giorni	Docente, Dirigente. In caso di allontanamento: Consiglio di classe o consiglio di istituto.
16 Furto e falsificazione di firme/documenti	16, 17, 18, 19: allontanamento oltre i 15 giorni. Denuncia alle forze dell'ordine.	15, 16, 17, 18: Consiglio d'Istituto; Dirigente; Polizia di Stato; Carabinieri
17 Spaccio di sostanze psicotrope/stupefacenti		
18 Molestie sessuali		
19 Reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.		
20 In caso di recidive (infrazioni n. 16,17,18, 19), di atti di violenza grave o che generano comunque elevato allarme sociale.	20: Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico; nei casi più gravi con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato	Consiglio d'Istituto; Polizia di Stato; Carabinieri



INFRAZIONE

SANZIONE

ORGANI COMPETENTI

- 21 Nel caso di una sanzione connotata da una fascia di giorni di sospensione, il consiglio di classe commina la sanzione minima, sempre valutando la gravità dell'infrazione commessa. In caso di recidiva, viene comminata una sanzione doppia rispetto a quella comminata precedentemente fino al limite dei 15 giorni.

Le sanzioni che il consiglio di classe può irrogare, in aggiunta alle precedenti, possono essere dei seguenti tipi:

1. frequentare le lezioni e rimanere dopo il termine per svolgere lavori a favore della comunità scolastica per una durata al massimo di tre ore compresa una pausa pranzo da effettuarsi nei locali della scuola.
2. obbligo di frequenza delle lezioni e lavori utili alla comunità del territorio da effettuarsi sabato e domenica.

Il Collegio Docenti ed il Consiglio di Istituto valutano lo svolgimento di lavori socialmente utili una forma di sanzione rivolta alla riparazione del danno ed alla riflessione, così come previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Solo in casi eccezionali, dovuti alla gravità del caso o alla reiterazione dell'infrazione il Consiglio di Classe può valutare l'allontanamento dalle lezioni senza svolgimenti di lavori di utilità sociale.

I lavori socialmente utili, ove non previsti per decreto, devono essere accettati dai genitori/tutori e comprendono la pulizia dei locali/pertinenze della scuola, aiuto ai collaboratori scolastici nelle loro mansioni.

Art. 21 - Sicurezza

Con riferimento al D.lgs 81/2008 la sicurezza è un obiettivo trasversale a tutte le discipline del curricolo formativo. L'esigenza primaria è la conoscenza dell'edificio scolastico e del contesto nel quale esso è inserito. Il requisito principale, per attuare processi che garantiscono la sicurezza (limitando quindi il danno determinato da una situazione di pericolo), resta quello dell'informazione, accanto ad una formazione mirata e calibrata alle varie esigenze e correlata alle mansioni dei vari operatori scolastici (docenti, discenti e non docenti). Il Documento di Valutazione dei Rischi e il relativo Piano di Evacuazione costituiscono riferimento certo per la piena conoscenza della realtà scolastica delle varie sedi e per il conseguente comportamento da assumere in caso di pericolo. I docenti rendono edotti tutti i nuovi studenti, che non hanno partecipato alle esercitazioni di emergenza, riguardo le vie di fuga delle aule a loro assegnate e le norme in caso di emergenza riportate nelle porte delle aule. Riportano nel registro di classe l'ora dedicata alla lettura della planimetria delle emergenze. È dovere degli studenti/studentesse prendere visione della planimetria delle emergenze appesa nelle porte delle aule.

CAPO VII - NORME IGIENICO SANITARIE

Art.22 - Igiene personale e decoro delle aule

Se necessario, i docenti ricordano agli studenti, anche organizzando specifiche esperienze formative, l'importanza e l'obbligo della cura e dell'igiene personale, con particolare riferimento alla frequenza delle lezioni. Gli insegnanti dell'ultima ora terminano le lezioni 5 minuti prima per permettere agli studenti di riordinare la propria postazione e gettare nei cestini eventuali fazzoletti o spazzatura in

Via Marconi 11/F- Località Pontecimato – 54033 Carrara (MS)

Cod. Mecc. MSMM048009 - C.F. 92041070456

codice univoco UFLBZ2 Tel 0585/840073

PEO: msmm048009@istruzione.it PEC: msmm048009@pec.istruzione.it

<https://cpiamassacarrara.it/>



generale.

Art. 23 – Vaccinazioni

Le famiglie degli studenti di 15 e 16 anni si impegnano a rispettare la vigente normativa in termini di obblighi di vaccinazione.

Art. 24 - Somministrazione farmaci

1. È fatto divieto a tutto il personale scolastico di somministrare farmaci, anche su indicazione e assunzione di responsabilità da parte della famiglia, ad eccezione dei farmaci “salvavita”, che possono essere somministrati sulla base di una richiesta presentata ai docenti del gruppo di livello e al dirigente scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, dallo studente maggiorenne, o dalla famiglia, per i minorenni, accompagnata da un certificato medico, che specifichi in maniera inequivocabile i sintomi in presenza dei quali procedere alla somministrazione, il nome del farmaco e le dosi.
2. Il personale scolastico ha l'obbligo di avvisare le famiglie degli studenti, minorenni o maggiorenni, nel caso in cui questi ultimi siano colti da malori, che impediscono loro di provvedervi direttamente.

Proposto dal Collegio Docenti del 19/01/2025

Approvato dal Commissario ad Acta il 15/01/2026